

REGIONE VENETO
DIREZIONE ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E
CONTROLLO ATTI
Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23 30121 Venezia, tl.
041.2795910-5914, fx. 041.2795931-5920,
entilocali@regione.veneto.it
www.regione.veneto.it/entilocali

RASSEGNA DI INFORMAZIONE GIURIDICO-
NORMATIVA
Anno 5 N. 26 del 30 settembre 2012

NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 20 settembre 2012 [Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro delle amministrazioni pubbliche competenti per via ordinaria nelle iniziative del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'emergenza post-sismica connessa agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.](#) (GU n. 225 del 26-9-2012)

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO

Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (C. 5440)
[Servizio Studi Camera - Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute - D.L. 158/2012 - A.C. 5440 - Schede di lettura](#)

Prevenzione e repressione della corruzione
[S. 2156-B Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione](#)

Semplificazioni bis
[Decreto Semplificazioni bis - Il testo allo studio del Governo](#)

<p>Ministero Interno: Sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità 2011</p>
<p>NEWS VARIE</p>
<p><i>Dal federalismo demaniale alla valorizzazione del patrimonio pubblico</i> Ricerca realizzata da Legautonomie, Luiss Business School e Unicredit Corporate Banking, presentata il 24 settembre 2012 a Palazzo Valentini sede della Provincia di Roma - Testo della Ricerca - Slides della presentazione</p>
<p>PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>Dossier Camera dei deputati - Le azioni di contrasto ai ritardi dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, set. 2012</p>
<p>Governo: Dossier, Autorizzazione unica ambientale per le imprese</p>
<p>GIURISPRUDENZA</p>
<p>Corte dei conti Umbria, sentenza 97/2012 - Sulla responsabilità attribuita al Segretario comunale per il rimborso di spese di missione sostenute dal Sindaco</p> <p>Corte dei conti Appello, sentenza n. 573 del 07/09/2012 - L'attuale orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione induce ad accogliere la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti in materia di società per azioni totalmente o in maggioranza partecipate dalla P.A. nelle sue molteplici espressioni</p> <p>Corte dei conti Emilia-Romagna, sentenza n. 210 del 06/09/2012 - La prolungata condotta fraudolenta dell'agente contabile determina, oltre al danno patrimoniale diretto, anche un danno da disservizio</p> <p>Corte dei conti Appello, sentenza n. 567 del 03/09/2012 - Una "notizia di danno" è valida ai fini dell'avvio delle indagini anche se da essa non emergono con certezza i requisiti dell'attualità e concretezza del danno</p> <p>Consiglio di Stato, 2012/4925 - Sulla individuazione dei casi in cui è superflua la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/90</p> <p>Consiglio di Stato, Sez. V, 14/9/2012 n. 4895 - Le modifiche apportate all'art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006 per effetto dell'art. 4, c. 2, del D.L. n. 470 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011, non riguardano soltanto gli appalti dei lavori pubblici.</p> <p>Consiglio di Stato, Sez. V, 14/9/2012 n. 4894 - Nessun addebito può muoversi all'operato della p.a per aver revocato la gara di appalto per la gestione del servizio calore degli immobili comunali e per averlo successivamente affidato direttamente ad una propria società controllata.</p> <p>Tar Lombardia Milano, sentenza n. 2310 del 13.09.2012 - Sul divieto di "stralcio" delle opere oggetto di gara</p>

Tar Puglia, Lecce, [2012/1241](#) - [Sì al fotovoltaico nei centri storici](#)

[Consiglio di Stato, sentenza 17.9.2012, n. 4916](#) – Non è necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente della Commissione copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la Commissione, unitariamente considerata, che deve garantire quel grado complessivo di conoscenze tecniche richiesto.

[Consiglio di Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4870](#) - Sulle condizioni che devono sussistere per l'identificazione giuridica di un servizio pubblico.

[Tar Calabria, Reggio-Calabria, sentenza 11 settembre 2012 n. 579](#) - In tema di assegnazione di alloggio ERP e sul danno da ritardo nella consegna.

[Tar Liguria, sentenza 3 settembre 2012 n. 1157](#) - Sul divieto di partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo.

[Tar Sicilia, Catania, sentenza 5 settembre 2012 n. 2084](#) – Sulla illegittimità di un provvedimento sindacale che disciplina l'attività di recapito di materiale pubblicitario nelle cassette postali

[Tar Sicilia, Catania, sentenza 5 settembre 2012 n. 2097](#) - Sull'accesso al fascicolo personale del dipendente per la verifica di legittimità dell'assegnazione di una posizione organizzativa

[Tar Toscana, sentenza del 6 settembre 2012, n. 1536](#) - In tema di tassatività delle cause di esclusione dalla gara

[Tar Veneto, sentenza 14 settembre 2012 n. 1181](#) – In tema di opere realizzate sulla base di permesso di costruire annullato.

[Consiglio di Stato, Sez. V, 20/9/2012 n. 5009](#) - La portata dei requisiti soggettivi richiesti dalla lex specialis, in via di integrazione della disciplina legale in materia di qualificazione, deve essere interpretata in modo da evitare l'introduzione di barriere selettive anticompetitive.

Consiglio di Stato, [2012/4892](#) – [Consigli comunali da convocare con anticipo ampio](#)

Consiglio di Stato, [2012/4889](#) – In tema di requisiti di partecipazione presenti nel disciplinare di gara

Tar Lazio, Roma, [sentenza 21.9.2012, n. 8015](#) – Sulla individuazione dei casi in cui l'annotazione nei verbali di gara degli orari di apertura e di chiusura dei lavori da parte delle commissioni di concorso può essere considerato un elemento essenziale

[Tar Puglia, Bari, sentenza 5 settembre 2012 n. 1634](#) - Contratti della P.A., è nulla la franchigia contrattuale nella revisione dei prezzi

[Individuazione dei poteri del giudice amministrativo nel giudizio sul silenzio dell'Amministrazione](#) : In linea di massima, nei giudizi sul silenzio dell'Amministrazione, il giudice amministrativo non può andare oltre la

declaratoria di illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere; gli resta precluso il potere di accertare direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente, sostituendosi all'Amministrazione stessa. Le disposizioni relative, ove interpretate diversamente, attribuirebbero illegittimamente, in modo indiscriminato, una giurisdizione di merito (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3270). Pertanto, nell'ambito del giudizio sul silenzio, il giudice potrà conoscere della accoglibilità dell'istanza: a) nelle ipotesi di manifesta fondatezza, allorché siano richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati in cui non c'è da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni e fermo restando il limite della impossibilità di sostituirsi all'Amministrazione; b) nell'ipotesi in cui l'istanza sia manifestamente infondata, sicché risulti del tutto diseconomico obbligare l'Amministrazione a provvedere laddove l'atto espresso non potrebbe che essere di rigetto (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2010, n. 1468). (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 25.9.2012, n. 5088)

Presupposto per l'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente è la sussistenza e l'attualità del pericolo a nulla rilevando che la situazione di pericolo fosse nota da tempo : La giurisprudenza ha precisato più volte che presupposto per l'adozione dell'ordinanza contingibile è la sussistenza e l'attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica e per l'igiene, a nulla rilevando neppure che la situazione di pericolo fosse, come nel caso di specie, nota da tempo (C.d.S. sez. V, 28 marzo 2008, n. 1322). L'attualità della minaccia per incolumità pubblica e l'igiene, ad avviso del Collegio, esclude quindi rilevanza al fatto che la situazione di pericolo fosse nota da tempo. (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 19.9.2012, n. 4968)

Superamento del limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi: le clausole dei bandi di concorso in cui si legge "superare" e "compiere" un determinato limite di età vanno intese quali espressioni concettualmente fungibili, entrambe evocando la "conclusione", l'"esaurimento", l'"ultimazione" di un determinato anno, il che accade comunque alla mezzanotte del giorno del compleanno : Nella sentenza in esame il Collegio rileva come la questione del superamento del limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi ha impegnato non poco la giurisprudenza amministrativa. Proprio la stessa Sezione, pur dando atto del contrasto interpretativo da tempo emerso in merito all'esatta interpretazione delle clausole dei bandi di concorso che richiedono requisiti di età per l'ammissione alle procedure selettive, aveva valorizzato la specificità della formulazione al riguardo utilizzata dalla lex specialis della procedura concorsuale. In particolare, la Sezione aveva dato atto dell'indirizzo interpretativo in forza del quale, allorché il verificarsi di determinati effetti (quali la perdita di un requisito di ammissione al concorso) sia collegato al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno; essa, tuttavia, aveva ritenuto che l'illustrato orientamento andasse seguito nei soli casi in cui fosse chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato per la partecipazione alla procedura selettiva fossero stati effettivamente (e interamente) "compiuti". Viceversa, quella stessa opzione interpretativa - ha sostenuto la Sezione - non poteva trovare applicazione nei casi in cui il bando di concorso avesse fatto riferimento, semplicemente, ad un determinato numero di anni, senza precisare che tale età deve essere totalmente "compiuta". Ebbene, la questione è stata rimessa all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con sentenza 2 dicembre 2011 n. 21, ha definitivamente chiarito che "Quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito di ammissione ad un concorso) al compimento di una data età, questi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno". D'altra parte - prosegue il massimo organo di giustizia amministrativa - "sul piano logico, superata la data del compleanno, l'interessato è entrato nel successivo anno di età, superiore al limite fissato nel bando". Facendo, invero, riferimento all'evento della nascita dell'individuo, il compimento dell'anno di vita si realizza allorché il suddetto anno è stato interamente vissuto, sicché il limite di età indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno. A nulla rileva, pertanto, che il bando, anziché contenere il riferimento al "compimento", richiami il concetto dell'età "non superiore a" (cfr D.M. 5/11/2001 di indizione del concorso). "Si tratta di formulazione concettualmente equivalente alla prima, atteso che si compie un anno di vita al passaggio di 365 giorni dalla nascita, sicché si "supera" il limite di età indicato quale requisito di ammissione nello stesso giorno in cui si compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola della lex specialis. Detto altrimenti, "superare" e "compiere" un determinato limite di età vanno intese quali espressioni concettualmente fungibili, entrambe evocando la "conclusione", l'"esaurimento", l'"ultimazione" di un determinato anno, il che accade comunque alla mezzanotte del giorno del compleanno. E' quanto, del resto, consente di soddisfare quell'esigenza di certezza sottesa alle clausole che richiedono requisiti di età per l'ammissione alle procedure selettive. Né a diversa conclusione può pervenirsi valorizzando il dato

sociale per cui un individuo si considera di una certa età pur dopo il suo compimento e per l'intero anno successivo; si tratta, invero, di argomentazione da sé sola non decisiva, tanto più se si considera che non si tratta di prassi in senso tecnico". (TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, sentenza 21.9.2012, n. 8013)

Abusi edilizi su aree demaniali: per la realizzazione di opere sul demanio marittimo occorre l'autorizzazione prevista dall'art. 54, cod. nav., anche dopo la delega alle regioni in materia di demanio marittimo ed il trasferimento ai comuni delle competenze per il rilascio di concessioni demaniali: La necessità dell'apposito titolo edilizio per le opere da eseguirsi dai privati su aree demaniali era ed è espressamente prevista dall'art. 8, d.P.R. n. 380/2001 (riproducendo il contenuto dell'art. 31, comma 3, legge n. 1150/1942, nel testo sostituito dall'art. 10, legge n. 765/1967), nonché implicitamente riconosciuta dall'art. 55, comma 4, codice della navigazione (nella parte richiamante i p.r.c., in materia di nuove opere in prossimità del demanio marittimo). Per la realizzazione di opere sul demanio marittimo occorre l'autorizzazione prevista dall'art. 54, cod. nav., anche dopo la delega alle regioni in materia di demanio marittimo ed il trasferimento ai comuni delle competenze per il rilascio di concessioni demaniali, atteso che tale trasferimento di competenze non ha fatto venir meno la necessità di apposita e specifica autorizzazione, che concorre con la concessione edilizia, sussistendo due diverse finalità di tutela: la riserva all'ente locale del governo e dello sviluppo del territorio in materia di edilizia relativamente alla concessione ad edificare, la salvaguardia degli interessi pubblici connessi al demanio marittimo per quanto attiene all'autorizzazione demaniale (cfr. Cass. pen., sez. III, sent. 7 novembre 2002 n. 8110). (Consiglio di Stato, Sez.VI, sentenza 24.9.2012, n. 5059)

Sanatoria di abusi edilizi: la dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'intervenuta ultimazione delle opere entro la data rilevante ai fini della condonabilità dell'abuso edilizio non ha alcuna valenza privilegiata e non preclude all'amministrazione la possibilità di raccogliere nel corso del procedimento elementi di segno contrario, senza che a ciò consegua, in sede processuale, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'amministrazione medesima: Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame relativamente alla problematica afferente alla collocazione temporale dell'opera abusiva, rilevante ai fini dell'individuazione della disciplina urbanistica dell'epoca e delle correlative eventuali ipotesi d'insanabilità, ha affermato che secondo i principi generali che presiedono alla determinazione del tempo di realizzazione delle opere ammesse a condono occorre aver riguardo alla data di ultimazione delle opere, da ancorare, per gli edifici, al momento di esecuzione del rustico e di completamento della copertura, e, per le opere interne agli edifici già esistenti ed a quelle non destinate alla residenza, al momento del loro completamento funzionale (v. artt. 1, comma 1, l. prov. n. 15 del 1995 e 25, comma 2, l. prov. n. 4 del 1987, corrispondenti alla previsione dell'art. 31, comma 2, l. n. 47 del 1985). Sotto il profilo processuale, secondo il criterio della vicinanza della fonte e dei mezzi di prova alla sfera delle rispettive parti processuali, l'onere della prova dell'ultimazione dei lavori grava sul richiedente la sanatoria (in termini, C.d.S., Sez. VI, 20 marzo 2012, n. 1563), in quanto, mentre l'amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che lo richiede può, di regola, procurarsi la documentazione da cui si possa desumere che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data rilevante (come ad es. fatture, ricevute, bolle di consegna, relative all'esecuzione dei lavori e/o all'acquisto dei materiali). In tale contesto, la dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'intervenuta ultimazione delle opere entro la data rilevante non ha alcuna valenza privilegiata e non preclude all'amministrazione, in sede di esame della pratica, la possibilità di raccogliere nel corso del procedimento elementi di segno contrario e di pervenire a risultanze diverse, senza che a ciò consegua, in sede processuale, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'amministrazione medesima. (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24.9.2012, n. 5057)

Devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta, l'apertura delle relative buste e la verifica della presenza della documentazione amministrativa necessaria, mentre la fase della valutazione sostanziale si deve svolgere in seduta riservata: Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha, tra l'altro, respinto il motivo di appello con il quale il appellante eccepiva l'illegittimità della verifica in seduta non pubblica della completezza e regolarità della documentazione presentata da ciascun concorrente. Anche dai rigorosi principi deducibili dalla sentenza n. 13/2011 dell'Adunanza plenaria (che si riferisce al diverso caso della valutazione tecnico discrezionale dell'offerta economicamente più vantaggiosa), può ricavarsi infatti che la fase della valutazione sostanziale si svolge in seduta riservata, fermo l'obbligo di seduta pubblica per la apertura delle buste e per la verifica al loro interno della presenza della documentazione necessaria alla luce dei principi di correttezza, pubblicità, trasparenza e par condicio di cui all'art. 2, commi 1 e 3, D.lgs. n. 163/2006 e di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 241/1990. (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 21.9.2012, n. 5048)

Nel caso di consorzi i requisiti generali e morali di partecipazione alla gara previsti dall'art. 38 del Codice degli appalti devono essere posseduti dalle singole imprese consorziate : Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha richiamato la recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria che con sentenza 4 maggio 2012 n. 8 ha precisato che "il possesso dei requisiti generali e morali ex art. 38 codice appalti deve essere verificato non solo in capo al consorzio ma anche alle consorziate dovendosi ritenere cumulabili in capo al consorzio i soli requisiti di idoneità tecnica e finanziaria ai sensi dell'art. 35 codice appalti. La diversa opzione ermeneutica condurrebbe invero a conseguenze paradossali in quanto le stringenti garanzie di moralità professionale richieste inderogabilmente ai singoli imprenditori potrebbero essere eluse da cooperative che attraverso la costituzione di un consorzio con autonoma identità riuscirebbero di fatto ad eseguire lavori e servizi per le pubbliche amministrazioni alle cui gare non sarebbero state singolarmente ammesse". Ed in questo senso peraltro si è espressa più volte anche la giurisprudenza della medesima Sezione V, precisando che nel caso di consorzi i requisiti generali di partecipazione alla gara previsti dall'art. 38 devono essere posseduti dalle singole imprese consorziate; se infatti tali requisiti andassero accertati solo in capo al consorzio e non in capo ai consorziati che eseguono le prestazioni il consorzio potrebbe agevolmente diventare uno schermo di copertura consentendo la partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti; per gli operatori che non hanno requisiti dell'art. 38 basterebbe anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura esclusione aderire ad un consorzio da utilizzare come copertura (cfr. Cons. Stato sez. V 15 giugno 2010 n. 3759; Id. sez. V 5 settembre 2005 n. 4477; Id. sez. V 30 gennaio 2002 n. 507). (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 19.9.2012, n. 4969)

La Commissione di gara non può specificare e/o integrare i criteri di valutazione indicati dal bando di gara : Secondo l'insegnamento della giurisprudenza amministrativa, l'art. 83 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163/2006) inibisce alla Commissione giudicatrice di suddividere i criteri valutativi previsti dal bando in dettagliati sottocriteri cui attribuire specifici sottopunteggi, procedendo per questa via ad una formale e sostanziale integrazione e/o modificazione del bando stesso. Nella specie, però, sottolinea il Collegio come la Commissione di gara non ha introdotto formalmente alcun nuovo sottocriterio di valutazione nè alcun specifico sottopunteggio da assegnare alle offerte, limitandosi a specificare i fattori che sarebbero stati considerati, nell'ambito dei criteri individuati in sede di *lex specialis*, per valutare le offerte stesse. (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 19.9.2012, n. 4971)

Abusi edilizi su aree con vincolo di rispetto ferroviario: e' possibile il rilascio dell'autorizzazione in deroga anche in sanatoria di edificazioni già compiute trattandosi di vincolo di inedificabilità relativo : Il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", all'art. 60, prevede: "Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56. I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni. Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste". Nel caso in esame, risulta agli atti come il soggetto preposto alla tutela, ossia RFI - Rete Ferroviaria Italiana, avesse autorizzato l'intervento relativo alla stazione autolinee, in deroga alle distanze minime previste dai binari e dalle rotatorie ferroviarie più vicine. Il Comune appellante lamenta tuttavia come la detta autorizzazione in deroga non sia in ogni caso legittima, non potendo incidere sulla correttezza della concessione rilasciata, sia perché non comprendente tutte le opere realizzate, ed in specie l'ulteriore recinzione posta a distanza ancora inferiore dal tratto delle rotaie, sia per i vizi procedurali che la connotano. Sul punto il Collegio rileva in relazione al tema della tardività del rilascio ed al soggetto al quale la stessa è stata rilasciata, come occorra ricordare che in giurisprudenza, il vincolo di rispetto ferroviario sia sempre stato considerato come vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta. Tale qualificazione ha consentito, tra l'altro, di permettere l'utilizzo dell'autorizzazione in deroga anche in sanatoria di edificazioni già compiute (ad esempio in relazione ai profili di sanatoria di abusi edilizi, vedi da ultimo T.A.R. Toscana, sez. III, 18 gennaio 2010 n. 37), rendendo evidente come il mero ritardo nella richiesta, anche quando proposta tramite un soggetto terzo, e nel rilascio di tale autorizzazione, non possano portare all'illegittimità della concessione edilizia rilasciata. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 19.9.2012, n. 4974)

[Appalti pubblici: individuazione dei casi in cui l'annotazione nei verbali di gara di apertura e di chiusura dei lavori da parte delle commissioni di concorso può essere considerato un elemento essenziale](#) : La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che "In materia di gare pubbliche di appalto l'indicazione della durata delle operazioni verbalizzate (e, quindi, dell'orario di inizio e di chiusura della seduta collegiale) in alcuni casi può essere considerato un elemento essenziale (ad esempio, per i verbali delle commissioni di concorso, perché tale dato può essere necessario per controllare la ponderatezza delle relative determinazioni); in altri casi, cioè nelle ipotesi in cui si evince altrimenti che la valutazione sia stata attenta e ponderata può risultare, invece, superflua. In sostanza le lacune del verbale possano causare l'invalidità dell'atto verbalizzato solo nel caso in cui esse riguardino aspetti dell'azione amministrativa la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza; mentre quelle che riguardano aspetti diversi e non determinanti danno luogo a mere irregolarità formali non idonee a comportare l'illegittimità dell'atto che tali omissioni presenti" (Cons. Stato V, 22.2.2011 n. 1094). (TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, sentenza 21.9.2012, n. 8015)

PRASSI AMMINISTRATIVA

[Corte conti Puglia delibera/3/2012/PAR](#) - In materia di applicabilità dell' esenzione dal contributo di costruzione prevista dall'art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. 6/06/2001 n. 380 per la realizzazione di chiese da parte di parrocchie o enti ecclesiastici e delle eventuali pertinenze quali ostelli, oratori o campi da gioco.

[Corte conti Veneto delibera/515/2012/PAR](#) – Sull'anticipazione di somme da parte di un Comune in favore di una propria società partecipata e la corretta allocazione nel bilancio del Comune medesimo dell'operazione.

Ministero Pubblica Amministrazione:

[Assunzioni a tempo determinato nelle scuole, il Dipartimento della Funzione Pubblica risponde all'Anci](#)
[Parere sul part time verticale](#)
[Parere su prestazioni professionali svolte da titolari di partite IVA nei confronti delle PA](#)

Accredia: [Avvalimento - Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture](#)

Basilicata, 20 settembre 2012 – [Parere 174/2012](#) In tema di spesa per il personale

Basilicata, 20 settembre 2012 – [Parere 173/2012](#) - In tema di servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti gestito mediante una società interamente partecipata dall'ente da alcuni anni in passivo – Sui provvedimenti conseguenti

Piemonte, 13 settembre 2012 – [Parere 294/2012](#) – Parere in tema di operazione di leasing immobiliare in costruendo

Lombardia, 18 settembre 2012 – [Parere 401/2012](#)- Richiesta di parere avente ad oggetto le modalità e gli effetti del riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'obbligazione in capo all'ente di pagare una somma di denaro a seguito di condanna contenuta in un lodo arbitrale

DOTTRINA

Giuseppe Urbano, Le società a partecipazione pubblica tra tutela della concorrenza, moralizzazione e amministrativizzazione
Anna Argentati, La riforma dei servizi pubblici locali, il parere dell'AGCM sulle delibere-quadro e la sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale: tanto rumore per nulla?
Alberto Lucarelli, La sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012 e la questione dell'inapplicabilità del patto di stabilità interno alle s.p.a. in house ed alle aziende speciali
Il riordino delle province e delle città metropolitane – A cura del Servizio studi della Camera
Dossier sul riordino delle province
RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE Fonte Legautonomie
24/9/2012 Corriere Sera Le Regioni e le spese. Dizionario del disonore
24/9/2012 Corriere Sera pachidermi regionali da mettere a dieta
24/9/2012 Stampa Antonini - "Per evitare le ruberie Monti attui il federalismo"
24/9/2012 Stampa Il federalismo funziona se responsabile
24/9/2012 Tempo Regioni centri di sperpero
24/9/2012 Giorno - Carlino – Nazione Regioni, l'abbuffata delle consulenze esterne
24/9/2012 Mattino Caldoro - «Troppi costi accorpiano le Regioni»
24/9/2012 Sole 24 Ore Un solo responsabile per le attività in "allenza"
24/9/2012 Sole 24 Ore Allo studio il «paracadute» per gli enti a rischio default
24/9/2012 Sole 24 Ore Centrale unica per bandire le gare d' appalto
24/9/2012 Sole 24 Ore Rischio prefetti sui mini-enti
24/9/2012 Italia Processo amministrativo, la p.a. non avrà più vie di fuga
23/9/2012 Sole 24 Ore Serve una nuova riforma dei servizi locali
21/9/2012 Repubblica "I Comuni si allo scambio spending review-patto di stabilità"
21/9/2012 Italia Oggi Ristrutturazioni con i fondi Ue
21/9/2012 Sole 24 Ore Sgravi fiscali estesi a opere in corso
21/9/2012 Italia Oggi Il fisco paga per la p.a.
21/9/2012 Giorno - Carlino – Nazione Il commento - Cnel, i danni e la beffa
21/9/2012 Repubblica All'Italia il record delle ore lavorate
21/9/2012 Stampa "Pareggio di bilancio adesso più difficile nel 2013"
21/9/2012 Sole 24 Ore Per Bruxelles conta il pareggio strutturale

- 21/9/2012 Italia Oggi [Queste le scadenze istituzionali](#)
- 20/9/2012 Avvenire [I partiti accettano i controlli esterni](#)
- 20/9/2012 Repubblica [Bilanci dei partiti stop portaborse in nero](#)
- 20/9/2012 Sole 24 Ore [Il deficit zero passa dai tetti e non dai saldi](#)
- 20/9/2012 Italia Oggi [Giustizia italiana, rischio paralisi](#)
- 20/9/2012 Sole 24 Ore [Il giudice che serve all'economia](#)
- 19/9/2012 Repubblica [Anti-corruzione, legge sul binario morto](#)
- 19/9/2012 Tempo [E le Province non vogliono i tagli della spending review](#)
- 19/9/2012 Italia Oggi [Province al default](#)
- 19/9/2012 Sole 24 Ore [Nel Def agg. pareggio «strutturale» e crescita zero nel 2013](#)
- 19/9/2012 Mf [In soffitta il decreto Giavazzitaglia-aiuti](#)
- 19/9/2012 Italia Oggi [Le Regioni, un gran pateracchio](#)
- 19/9/2012 Italia Oggi [Porti, nuove regole](#)
- 19/9/2012 Italia Oggi [Appalti, in fumo 85 milioni di euro](#)
- 19/9/2012 Sole 24 Ore [Dai giudici chiarezza sulle testate online](#)
- 18/9/2012 Sole 24 Ore [Dalle Regioni 830 milioni ai politici](#)
- 18/9/2012 Secolo XIX [Partiti, il sacco delle Regioni -](#)
- 18/9/2012 Sole 24 Ore [Si accelera sulla «Via» standardizzata](#)
- 18/9/2012 Sole 24 Ore [Il giornale telematico non va registrato](#)
- 18/9/2012 Italia Oggi [Riforma interPELLI su due binari](#)
- <http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php>
 - <http://www.piscino.it/codicinewsletter/newsletter.php>
 - http://www.selpress.com/cdr/esr_p1.asp
 - <http://www.regioni.it/newsletter/>
 - http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/
 - <http://www.riformeistituzionali.it/sala-stampa/rassegna-stampa.aspx>

LINKS

- <http://www.altalex.com/>
- <http://www.diritto.it/>

- <http://www.federalismi.it/federalismi/>
- <http://www.acselweb.it/>
- <http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21>
- <http://www.anciveneto.org/>
- <http://www.anci.it/index.cfm>
- <http://www.reform.it/>
- <http://www.unitel.it/>
- <http://www.upel.va.it/>
- <http://www.upinet.it/upinet/>
- <http://www.legautonomie.it/sito/default.asp>
- <http://www.astrid-online.it/>
- <http://www.piscino.it>
- <http://www.comuniverso.it/>
- <http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/index.html>
- <http://www.ptpl.altervista.org/>
- <http://incomune.interno.it/>
- <http://www.amministrativistaonline.it/giurisprudenza/>